



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURALE

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Class.: 31.10.10

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi*”, modificato dall’articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.*” e, in particolare l’articolo 12 riguardante “*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*” e successive modificazioni;

VISTO l’art. 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che dispone la soppressione degli organismi collegiali operanti presso le Pubbliche Amministrazioni, trasferendone le attività ai competenti uffici delle amministrazioni nell’ambito delle quali operano;

VISTA la circolare del Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali del 6 agosto 2012, n. 41, che fornisce istruzioni operative sull’applicazione della norma sopra specificata;

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività e del turismo*”;

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTO il D.P.C.M. del 28 dicembre 2023, registrato alla Corte dei Conti, in data 12 gennaio 2024 al n. 50, con il quale è stato conferito al Dott. Antonio Tarasco l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale Archivi, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della Cultura*”;



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Via di San Michele 22- 00153 Roma - Tel. 06 6723 6936
P.E.C.: dg-a@pec.cultura.gov.it – P.E.O.: dg-a@cultura.gov.it

VISTO il decreto direttoriale 25 marzo 2015, n. 168, con il quale sono stati disciplinati i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi per progetti di ricerca scientifica di competenza della Direzione generale Archivi;

CONSIDERATO che la Direzione generale Archivi provvede, tra gli altri suoi compiti, a finanziare i programmi di ricerca scientifica con soggetti pubblici e privati, attraverso l'assegnazione di fondi a carico del capitolo 7682 p.g. 1;

RILEVATA, pertanto, l'esigenza di modificare il citato decreto direttoriale 25 marzo 2015, n. 168, in merito al finanziamento dei progetti di ricerca scientifica di competenza della Direzione generale Archivi;

DECRETA

Art. 1 – Finalità dell'intervento finanziario

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi della vigente normativa, i finanziamenti per i progetti di ricerca scientifica di competenza della Direzione generale Archivi e riguardanti gli archivi dei soggetti ammissibili di cui all'art. 2.
2. I progetti devono riguardare uno o più dei seguenti ambiti:
 - a. predisposizione di strumenti di corredo e/o banche dati interoperabili con i sistemi informativi archivistici nazionali e/o con i portali tematici della Direzione generale Archivi;
 - b. riordinamento e inventariazione archivi;
 - c. censimento di archivi;
 - d. edizione di fonti.

Art. 2 – Soggetti ammissibili

1. Sono ammessi a presentare domanda di concessione di contributi per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 1:
 - a) gli enti pubblici;
 - b) le fondazioni e le associazioni riconosciute.
2. I soggetti dovranno essere i proprietari, possessori o detentori degli archivi per cui viene richiesto il contributo.

Art. 3 – Modalità e termini per la presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione è presentata esclusivamente tramite il portale telematico della Direzione generale Archivi <https://www.bandidga.cultura.gov.it/> dal 2 al 31 gennaio di ogni anno. In sede di prima applicazione, limitatamente all'anno 2025, la domanda è presentata dal 1° al 15 marzo. Qualora i predetti termini cadano in un giorno festivo, questi sono differiti al primo giorno immediatamente successivo non festivo. Non viene presa in considerazione qualsiasi altra modalità di presentazione.
2. La registrazione sul portale avviene unicamente tramite l'utilizzo dello SPID o CIE del presidente/legale rappresentante o delegato dell'ente.
3. Dopo la registrazione, il presidente/legale rappresentante o delegato dell'ente compila la domanda sul portale, inserendo la documentazione richiesta relativa alla descrizione del progetto e al budget previsionale.



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Via di San Michele 22- 00153 Roma - Tel. 06 6723 6936
P.E.C.: dg-a@pec.cultura.gov.it – P.E.O.: dg-a@cultura.gov.it

4. Dopo la compilazione di tutte le sezioni obbligatorie, il portale protocolla la domanda di partecipazione e invia automaticamente una PEC all'indirizzo inserito in fase di registrazione.

Art. 4 – Attività delle Soprintendenze archivistiche e delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche competenti per territorio

1. Le domande sono trasmesse tramite il portale <https://www.bandidga.cultura.gov.it/> alla Direzione generale Archivi e, contestualmente, alle Soprintendenze competenti per territorio.
2. Le Soprintendenze producono per ogni proposta progettuale di competenza un parere motivato, non vincolante, e segnalano eventuali criticità e/o casi di inammissibilità delle istanze.
3. L'istruttoria di cui al comma 2 è trasmessa alla Commissione di cui all'art. 5.
4. Le Soprintendenze sono incaricate di vigilare sull'esecuzione dei progetti e ne monitorano l'avanzamento. Rilasciano pareri in presenza di eventuali richieste di rimodulazioni e/o proroghe, e rilasciano autorizzazioni come da normativa vigente (ove si rendesse necessario per la realizzazione del progetto).
5. Al termine dei lavori, ricevuta la documentazione trasmessa dagli assegnatari del contributo, le Soprintendenze redigono una relazione finale di verifica dei lavori eseguiti.

Art. 5 – Composizione della Commissione di valutazione delle domande

1. La valutazione delle proposte progettuali pervenute è effettuata da una Commissione, nominata con decreto del Direttore generale della Direzione generale Archivi, composta da:
 - a) due Dirigenti del Ministero della Cultura, anche in quiescenza, di cui uno con le funzioni di Presidente;
 - b) tre dipendenti del Ministero della Cultura appartenenti all'Area dei Funzionari, di cui uno con le funzioni di Segretario.

Art. 6 – Criteri di selezione e concessione dei contributi

1. La Commissione di cui all'art. 5, tenuto conto delle valutazioni espresse dalle Soprintendenze competenti per territorio, attribuisce alle proposte progettuali un punteggio complessivo, espresso in massimo 100 punti, che tiene conto:
 - a) della congruità economica del progetto (massimo 20 punti);
 - b) delle seguenti caratteristiche (massimo 65 punti):
 - i. facilità di accesso e consultazione (massimo 20 punti);
 - ii. qualità archivistica dell'intervento / qualità scientifica dell'edizione di fonti (massimo 20 punti);
 - iii. elementi di innovazione (massimo 10 punti);
 - iv. interoperabilità delle risorse digitali prodotte con i sistemi archivistici e con le *digital library*/teche digitali del Ministero della Cultura (massimo 15 punti);
 - c) di una quota premiale attribuita sulla base di (massimo 15 punti):
 - i. prosecuzione o completamento di progetti già in corso (massimo 5 punti);
 - ii. rischio di perdita, deterioramento, dispersione (massimo 10 punti);



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Via di San Michele 22- 00153 Roma - Tel. 06 6723 6936

P.E.C.: dg-a@pec.cultura.gov.it – P.E.O.: dg-a@cultura.gov.it

2. La Direzione generale Archivi, tenuto conto del parere espresso dalla competente Commissione nominata ai sensi dell'art. 5, concede il contributo in oggetto, nei limiti delle risorse di bilancio.
3. L'eventuale contributo assegnato non può eccedere il totale delle voci di spesa inserite nel budget previsionale indicato nel portale.
4. Il soggetto beneficiario si impegna a dare adeguata visibilità al contributo ricevuto per la realizzazione del progetto. A titolo esemplificativo, il riferimento al contributo deve essere incluso nelle comunicazioni relative al progetto, negli eventuali prodotti editoriali, nelle realizzazioni o eventi culturali promossi durante la realizzazione.
5. L'elenco dei progetti ammessi a contributo è pubblicato sul sito internet del Ministero della Cultura (<https://cultura.gov.it/>) e sul sito internet della Direzione generale Archivi (<https://archivi.cultura.gov.it/>). La pubblicazione ha valore di notifica per i destinatari.
6. La concessione del contributo può riguardare un unico progetto per ciascuno dei soggetti che hanno presentato domanda.

Art. 7 – Rimodulazioni progettuali

1. La Direzione generale Archivi, previa valutazione della Soprintendenza competente, può autorizzare una rimodulazione economica e/o tecnica della proposta progettuale originariamente presentata in base al contributo assegnato o su richiesta motivata e documentata da parte del beneficiario.
2. Il beneficiario riceve notifica della rimodulazione e deve provvedere alla revisione del progetto nell'apposita sezione presente sul portale <https://www.bandidga.cultura.gov.it/>.

Art. 8 – Relazione finale del progetto e verifica dei lavori da parte delle Soprintendenze

1. Al termine dei lavori, il beneficiario predispone una relazione finale del progetto eseguito compilando l'apposita sezione presente sul portale <https://www.bandidga.cultura.gov.it/>.
2. Eventuali allegati, che per la tipologia di lavoro svolto eccedano le dimensioni consentite dal portale (5 MB), potranno essere trasmessi alle Soprintendenze di cui all'art. 4 mediante le modalità che le stesse riterranno idonee.
3. Le Soprintendenze, ricevuta la documentazione, effettuano gli opportuni controlli, anche *in loco*, per verificare la corretta esecuzione dei lavori.
4. Al termine dei controlli, e dell'eventuale fase integrativa, le Soprintendenze redigono una relazione tecnica finale sul portale <https://www.bandidga.cultura.gov.it/> attestante l'avvenuta esecuzione dei lavori e il parere positivo e/o negativo per l'erogazione del contributo da parte della Direzione generale Archivi.

Art. 9 – Rendicontazione economica

1. Il contributo ministeriale deve essere rendicontato compilando le apposite sezioni presenti sul portale <https://www.bandidga.cultura.gov.it/>.
2. Le voci di spesa ammissibili e rendicontabili sono unicamente quelle inserite nel portale, documentabili, e strettamente connesse alla realizzazione della proposta progettuale. Non sono ammesse spese di gestione ordinaria dell'ente richiedente (a titolo esemplificativo: personale già contrattualizzato, fatture per servizi energetici, acquisto di strumentazione necessaria per l'attività ordinaria d'ufficio come stampanti e computer).

Art. 10 - Erogazione del contributo



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Via di San Michele 22- 00153 Roma - Tel. 06 6723 6936

P.E.C.: dg-a@pec.cultura.gov.it – P.E.O.: dg-a@cultura.gov.it

1. Al fine di erogare il contributo, la Direzione generale Archivi richiede al beneficiario di compilare l'apposita sezione del portale <https://www.bandidga.cultura.gov.it/> relativa alla richiesta di erogazione contributo entro il termine tassativo del 31 ottobre. Limitatamente all'anno 2025 il termine ultimo è fissato al 10 novembre 2025.
2. Su domanda dell'interessato, a seguito della concessione del contributo, la Direzione generale Archivi può erogare un anticipo nella misura del cinquanta per cento del contributo concesso.
3. La Direzione generale Archivi procede a verifiche amministrative o contabili al fine di accertare la regolarità degli atti relativi all'attività sovvenzionata.
4. In presenza di irregolarità tecniche, amministrative o contabili, la Direzione generale Archivi non eroga il contributo e/o il saldo ed eventualmente dispone la revoca del contributo o dell'anticipo già erogato.
5. Nel caso in cui il contributo assegnato risulti a consuntivo superiore ai costi ammissibili viene automaticamente ridotto al valore degli stessi.

Art. 11 – Abrogazioni

1. Il decreto direttoriale 25 marzo 2015, n. 168, modificato dal decreto direttoriale 24 aprile 2018, n. 238, è interamente sostituito dal presente decreto.

Art. 12 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio III della Direzione generale Archivi. In sede di prima applicazione, e fino alla nomina del suddetto Dirigente, il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio II.

Roma, data del repertorio

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Tarasco



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Via di San Michele 22- 00153 Roma - Tel. 06 6723 6936

P.E.C.: dg-a@pec.cultura.gov.it – P.E.O.: dg-a@cultura.gov.it